

Fca, oggi i conti e vertice al Mise Tribunale contro i criteri della Cig

IL CONSIGLIO

I conti del terzo trimestre di Fca, primo periodo interamente sotto la guida del nuovo amministratore delegato Mike Manley, saranno oggi sul tavolo del consiglio di amministrazione convocato a Londra. Occhi puntati soprattutto sull'utile netto e sull'ebit, attesi in crescita dagli analisti grazie al buon andamento delle vendite. A Piazza Affari ieri il titolo ha guadagnato l'1,7%. E domani la situazione del settore auto in Italia sarà al centro di un incontro con i sindacati convocato dal Mise. I dati del trimestre ancora non tengono dell'uscita dal gruppo della Magneti Marelli. È la prima operazione conclusa da Manley che, con il presidente John Elkann, ha raggiunto un accordo importante per lo sviluppo futuro dell'azienda, vero gioiellino della componentistica, ma anche per Fca che incas-

sa 6,2 miliardi di euro. Una cifra rilevante che servirà per realizzare il piano industriale per gli stabilimenti italiani dell'auto, a partire da Mirafiori e Pomigliano. Investimenti che saranno illustrati ai sindacati a fine novembre: il 29 a Fim, Uilm, Fismic, Ugl e Associazione Quadri, il 30 alla Fiom.

LA SENTENZA

Il giudice del lavoro di Nola, Daniela Ammendola, ha accolto il ricorso presentato dagli avvocati dello Slai Cobas, nel quale le tute blu chiedevano, tra l'altro, l'accertamento «dell'illegittimità del permanere della sospensione in cig». Nella sentenza, il giudice del Lavoro sottolinea che «in caso di cigs il provvedimento è illegittimo qualora il datore di lavoro ometta di definire gli specifici criteri di individuazione dei lavoratori che devono essere sospesi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

M

Martedì 30 Ottobre 2018

ilmattino.it

economia@ilmattino.it

Decisione del Tribunale del lavoro

La cigs fu illegittima, Fca risarcirà 23 operai di Nola

Il tribunale del Lavoro di Nola ha sancito l'illegittimità della sospensione di cassa integrazione, da luglio del 2014 a luglio del 2015, per 23 lavoratori del reparto logistico Fca di Nola, in quanto nell'accordo non sono stati specificati «i criteri di scelta» per la rotazione, disponendo anche il risarcimento della differenza di retribuzione alle tute blu. Il giudice del lavoro di Nola, Daniela Ammendola, ha accolto il ricorso nel quale le tute blu iscritte al sindacato di base chiedevano, tra l'altro,

l'accertamento «dell'illegittimità del permanere della sospensione in cigs dei lavoratori, per completare il processo riorganizzativo aziendale solo parzialmente realizzato nei due anni precedenti, nonché dei relativi "vizi" sia di procedura che del successivo accordo sindacale di esame congiunto». Il giudice sottolinea che «in caso di cigs per l'attuazione di un programma di ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione aziendale che implichi una temporanea eccedenza di personale, il

provvedimento è illegittimo qualora il datore di lavoro ometta di definire gli specifici criteri di individuazione dei lavoratori che devono essere sospesi», aggiungendo che «dall'esame della comunicazione aziendale di apertura della cigs e del successivo accordo tra Fca e sindacati del 10 luglio 2014 appare evidente che non è adeguatamente circostanziato il criterio in base al quale saranno individuati i lavoratori da impiegare progressivamente».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

POMIGLIANO Lo Slai Cobas: dovrà risarcire il danno salariale subito da 23 operai

Ricorso accolto, il giudice condanna Fca

POMIGLIANO. Lo Slai Cobas stima in 150mila euro l'importo complessivo a carico della Fca per risarcire i lavoratori con 5mila euro ciascuno. Altre cause analoghe sono in corso presso il Tribunale di Nola. Sono un centinaio i lavoratori aventi diritto al recupero salariale per un ammontare di circa 500mila euro. Con sentenza del 23 ottobre scorso il giudice del Lavoro del Tribunale di Nola, Daniela Ammendola, ha accolto il ricorso presentato dagli avvocati Arcangelo Fele e Daniela Sodano dell'Ufficio legale del sindacato Slai cobas e condannato Fca al risarcimento del danno economico subito da 23 lavoratori dell'unità produttiva di Nola collocati illegittimamente in cassa integrazione dal luglio 2014 al luglio 2015. «È una complessa e congrua sentenza, quella del Tribunale di Nola, che stigmatizza in 8 pagine fitte le "falle giuridiche" del superficiale uso della cassa integrazione guadagni in danno dei lavoratori ed il pressapochismo aziendale in materia di riorganizzazione impiantistica e produttiva». Così alcuni passaggi della sentenza: «In caso di cigs per l'attuazione di un

programma di ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione aziendale, che implichi una temporanea eccedenza di personale, il provvedimento è illegittimo qualora il datore di lavoro ometta di definire gli specifici criteri di individuazione dei lavoratori che devono essere sospesi»... «Dall'esame della comunicazione aziendale di apertura della cigs e del successivo accordo tra Fca e sindacati del 10 luglio 2014 appare evidente che non è adeguatamente circostanziato il criterio in base al quale saranno individuati i lavoratori da impiegare progressivamente»... «Atteso il mero riferimento agli interventi riorganizzativi illustrati che risulta assolutamente generico, anche in ragione della ampiezza, pluralità e diversità degli interventi stessi»... «La vaghezza dei criteri di scelta nella permanenza in cigs per taluni lavoratori"... non consente l'esatta individuazione delle posizioni lavorative, sia riferita alle attività richieste da stabilimenti clienti che con riferimento alla progressiva attuazione del programma di riorganizzazione».

Vincono 23 lavoratori «Cassa integrazione era illegittima» Operai battono Fca



I giudici del tribunale del Lavoro di Nola hanno riconosciuto l'illegittimità del provvedimento.

I NUMERI

23

OPERAI CONTRO FCA

Ventitrè operai avevano presentato ricorso contro la cassa integrazione, il provvedimento è stato dichiarato illegittimo dai giudici del tribunale del Lavoro di Nola.

Nella sentenza, il giudice del Lavoro sottolinea che «in caso di cigs per l'attuazione di un programma di ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione aziendale che implichi una temporanea eccedenza di personale, il provvedimento è illegittimo qualora il datore di lavoro ometta di definire gli specifici criteri di individuazione dei lavoratori che devono essere sospesi», aggiungendo che «dall'esame della comunicazione aziendale di apertura della cigs e del successivo accordo tra Fca e sindacati del 10 luglio 2014 appare evidente che non è adeguatamente circostanziato il criterio in base al quale saranno individuati i lavoratori da impiegare progressivamente».

Il provvedimento con cui era stata disposta la cassa integrazione per i lavoratori del reparto logistico di Fca di Nola era illegittimo, la sentenza dei giudici del tribunale del lavoro premia la caparbia di 23 lavoratori che avevano presentato ricorso contro l'azienda.

Il tribunale del Lavoro di Nola ha sancito l'illegittimità della sospensione di cassa integrazione, da luglio del 2014 a luglio del 2015, per 23 lavoratori del reparto logistico Fca di Nola, in quanto nell'accordo non sono stati specificati «i criteri di scelta» per la rotazione, disponendo anche il risarcimento della differenza di retribuzione alle tute blu. Il giudice del lavoro di Nola, Daniela Ammendola, ha infatti accolto il ricorso presentato dagli avvocati dello Slai Cobas, Arcangelo Fele e Daniela Sodano, nel quale le tute blu iscritte al sindacato di base chiedevano, tra l'altro, l'accertamento «dell'illegittimità del permanere della sospensione in cig dei lavoratori, per completare il processo riorganizzativo aziendale solo parzialmente realizzato nei due anni precedenti, nonché dei relativi "vizi" sia di procedura che del successivo accordo sindacale di esame congiunto».

CRONACHE di NAPOLI

Martedì 30 Ottobre 2018

lavoratori dell'unità produttiva sarebbero stati erroneamente collocati in cassa integrazione per dodici mesi Fca dovrà risarcire 23 operai di Nola

Il ricorso è stato accolto: percepiranno circa cinquemila euro ciascuno

di Giuseppe Palmieri

NOLA - Danno salariale riconosciuto. Fca dovrà risarcire 23 operai di Nola. La decisione del giudice del lavoro ha fatto esultare i dipendenti ed è stata annunciata dal sindacato: *“Lo Slai Cobas stima in 115mila euro l'importo complessivo a carico della Fca per risarcire i lavoratori con cinquemila euro ciascuno. Altre cause analoghe sono in corso presso il Tribunale di Nola. Sono un centinaio i lavoratori aventi diritto al recupero salariale per un ammontare di circa cinquecentomila euro”*. Accolto, quindi, il ricorso presentato dagli avvocati **Arcangelo Fele** e **Daniela Sodano** dell'ufficio legale del sindacato. I lavoratori

Il provvedimento giudicato illegittimo non essendo specificato il criterio dei lavoratori da sospendere

nolani sarebbero stati illegittimamente collocato in cassa integrazione per 12 mesi. E condannato FCA al risarcimento del danno economico subito da 23 lavoratori dell'unità produttiva di Nola collocati illegittimamente in cassa integrazione dal luglio 2014 al luglio 2015. *“In caso di cassa integrazione per l'attuazione di un programma di ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione aziendale che implichi una temporanea eccedenza di personale, il provvedimento è illegittimo qualora il datore di lavoro ometta di definire gli specifici criteri di individuazione dei lavoratori che devono essere sospesi. Dall'esame della comunicazione aziendale di apertura della misura e*

Altre cause simili sono in corso presso il Tribunale di Nola: sono oltre un centinaio gli aventi diritto al risarcimento

del successivo accordo tra Fca e sindacati del 10 luglio 2014 appare evidente che non è adeguatamente circostanziato il criterio in base al quale saranno individuati i lavoratori da impiegare progressivamente”, si legge tra le motivazioni del verdetto. “Atteso il mero riferimento ‘agli interventi riorganizzativi illustrati’ che risulta assolutamente generico, anche in ragione della ampiezza, della pluralità e della diversità degli interventi stessi, la vaghezza dei criteri di scelta nella permanenza in cigs per taluni lavoratori, non consente l'esatta individuazione delle posizioni lavorative, sia riferita alle attività richieste da stabilimenti clienti che con riferimento alla progressiva attuazione del programma di riorganizzazione”. Provvedimento, così, giudicato illegittimo. E per Fca il risarcimento da versare potrebbe diventare più cospicuo.

Fca Nola, Tribunale accoglie ricorso di 23 lavoratori contro la sospensione della cassa integrazione

Il giudice: non specificati i criteri di scelta. Disposto il risarcimento per la differenza di retribuzione



Il tribunale del Lavoro di Nola ha sancito l'illegittimità della sospensione di cassa integrazione, da luglio del 2014 a luglio del 2015, per 23 lavoratori del reparto logistico Fca di Nola, in quanto nell'accordo non sono stati specificati «i criteri di scelta» per la rotazione, disponendo anche il risarcimento della differenza di retribuzione alle tute blu. Il giudice del lavoro di Nola, Daniela Ammendola, ha infatti accolto il ricorso presentato dagli avvocati dello Slai Cobas, Arcangelo Fele e Daniela Sodano, nel quale le tute blu iscritte al sindacato di base chiedevano, tra l'altro, l'accertamento «dell'illegittimità del permanere della sospensione in cigs dei lavoratori, per completare il processo riorganizzativo aziendale solo parzialmente realizzato nei due anni precedenti, nonché dei relativi «vizi» sia di procedura che del successivo accordo sindacale di esame congiunto». Nella sentenza, il giudice del Lavoro sottolinea che «in caso di cigs per l'attuazione di un programma di ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione aziendale che implichi una temporanea eccedenza di personale, il provvedimento è illegittimo qualora il datore di lavoro ometta di definire gli specifici criteri di individuazione dei lavoratori che devono essere sospesi», aggiungendo che «dall'esame della comunicazione aziendale di apertura della cigs e del successivo accordo tra Fca e sindacati del 10 luglio 2014 appare evidente che non è adeguatamente circostanziato il criterio in base al quale saranno individuati i lavoratori da impiegare progressivamente».(fonte Ansa)

Fca Nola, Tribunale accoglie ricorso di 23 lavoratori contro la sospensione della cassa integrazione

Il giudice: non specificati i criteri di scelta. Disposto il risarcimento per la differenza di retribuzione



Il tribunale del Lavoro di Nola ha sancito l'illegittimità della sospensione di cassa integrazione, da luglio del 2014 a luglio del 2015, per 23 lavoratori del reparto logistico Fca di Nola, in quanto nell'accordo non sono stati specificati «i criteri di scelta» per la rotazione, disponendo anche il risarcimento della differenza di retribuzione alle tute blu. Il giudice del lavoro di Nola, Daniela Ammendola, ha infatti accolto il ricorso presentato dagli avvocati dello Slai Cobas, Arcangelo Fele e Daniela Sodano, nel quale le tute blu iscritte al sindacato di base chiedevano, tra l'altro, l'accertamento «dell'illegittimità del permanere della sospensione in cig dei lavoratori, per completare il processo riorganizzativo aziendale solo parzialmente realizzato nei due anni precedenti, nonché dei relativi «vizi» sia di procedura che del successivo accordo sindacale di esame congiunto». Nella sentenza, il giudice del Lavoro sottolinea che «in caso di cigs per l'attuazione di un programma di ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione aziendale che implichi una temporanea eccedenza di personale, il provvedimento è illegittimo qualora il datore di lavoro ometta di definire gli specifici criteri di individuazione dei lavoratori che devono essere sospesi», aggiungendo che «dall'esame della comunicazione aziendale di apertura della cigs e del successivo accordo tra Fca e sindacati del 10 luglio 2014 appare evidente che non è adeguatamente circostanziato il criterio in base al quale saranno individuati i lavoratori da impiegare progressivamente».(fonte Ansa)

Condannata la Fca: dovrà risarcire 23 operai

Il Tribunale di Nola accoglie il ricorso presentato dall'Ufficio Legale di Slai Cobas

Alla fine hanno avuto ragione gli operai e le operaie, che adesso dovranno ricevere un risarcimento da parte della FCA. L'ufficio legale dello Slai cobas, che ha difeso i 23 operai, stima in 115 euro l'importo complessivo a carico della FCA quale risarcimento danni nei confronti dei lavoratori, cifra che dovrà essere divisa tra di loro e che in questo caso corrisponde a cinquemila euro ciascuno. Questo quello che ha stabilito il Tribunale di Nola. Con sentenza del 23 ottobre 2018 il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nola Dottoressa Daniela Ammendola ha accolto il ricorso presentato dagli Avvocati Arcangelo Fele e Daniela Sodano dell'Ufficio Legale del sindacato e condannato FCA al risarcimento del danno economico subito da 23 lavoratori dell'unità produttiva di Nola collocati illegittimamente in cassa integrazione dal luglio 2014 al luglio 2015. Una complessa e congrua sentenza, quella del Tribunale di Nola, che stigmatizza in 8 pagine fitte le 'falle giuridiche' del superficiale uso della cassa integrazione guadagni in danno dei lavoratori ed il pressapochismo aziendale in materia di riorganizzazione impiantistica e produttiva. La sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Nola parla che "in caso di cigs per l'attuazione di un programma di ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione aziendale che implichi una temporanea eccedenza di personale, il provvedimento è illegittimo qualora il datore di lavoro ometta di definire gli specifici criteri di individuazione dei lavoratori che devono essere sospesi... dall'esame della comunicazione aziendale di apertura della cigs e del successivo accordo tra FCA e sindacati del 10 luglio 2014 appare evidente che non è adeguatamente circostanziato il criterio in base al quale saranno individuati i lavoratori da impiegare progressivamente".

Fca, il tribunale accoglie ricorso di 23 lavoratori contro cig a Pomigliano



Il tribunale del Lavoro di Nola ha sancito l'illegittimità della sospensione di cassa integrazione, da luglio del 2014 a luglio del 2015, per 23 lavoratori del reparto logistico Fca di Nola, in quanto nell'accordo non sono stati specificati «i criteri di scelta» per la rotazione, disponendo anche il risarcimento della differenza di retribuzione alle tute blu. Il giudice del lavoro di Nola, Daniela Ammendola, ha infatti accolto il ricorso presentato dagli avvocati dello Slai Cobas, Arcangelo Fele e Daniela Sodano, nel quale le tute blu iscritte al sindacato di base chiedevano, tra l'altro, l'accertamento «dell'illegittimità del permanere della sospensione in cig dei lavoratori, per completare il processo riorganizzativo aziendale solo parzialmente realizzato nei due anni precedenti, nonché dei relativi 'vizi' sia di procedura che del successivo accordo sindacale di esame congiunto».

Nella sentenza, il giudice del Lavoro sottolinea che «in caso di cigs per l'attuazione di un programma di ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione aziendale che implichi una temporanea eccedenza di personale, il provvedimento è illegittimo qualora il datore di lavoro ometta di definire gli specifici criteri di individuazione dei lavoratori che devono essere sospesi», aggiungendo che «dall'esame della comunicazione aziendale di apertura della cigs e del successivo accordo tra Fca e sindacati del 10 luglio 2014 appare evidente che non è adeguatamente circostanziato il criterio in base al quale saranno individuati i lavoratori da impiegare progressivamente».



Vertenza Fca, accolto il ricorso dei lavoratori di Nola

La magistratura ha ritenuto valida la tesi dei 23 operai

Il Tribunale del Lavoro di Nola ha sancito l'illegittimità della sospensione di cassa integrazione, da luglio del 2014 a luglio del 2015, per 23 lavoratori del reparto logistico Fca di Nola, in quanto nell'accordo non sono stati specificati "i criteri di scelta" per la rotazione, disponendo anche il risarcimento della differenza di retribuzione alle tute blu. Il giudice del lavoro di Nola, Daniela Ammendola, ha infatti accolto il ricorso presentato dagli avvocati dello Slai Cobas, Arcangelo Fele e Daniela Sodano, nel quale le tute blu iscritte al sindacato di base chiedevano, tra l'altro, l'accertamento "dell'illegittimità del permanere della sospensione in cig dei lavoratori, per completare il processo riorganizzativo aziendale solo parzialmente realizzato nei due anni precedenti, nonché dei relativi vizi sia di procedura che del successivo accordo sindacale di esame congiunto".

Nella sentenza, il giudice del Lavoro sottolinea che "in caso di cigs per l'attuazione di un programma di ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione aziendale che implichi una temporanea eccedenza di personale, il provvedimento è illegittimo qualora il datore di lavoro ometta di definire gli specifici criteri di individuazione dei lavoratori che devono essere sospesi", aggiungendo che "dall'esame della comunicazione aziendale di apertura della cigs e del successivo accordo tra Fca e sindacati del 10 luglio 2014 appare evidente che non è adeguatamente circostanziato il criterio in base al quale saranno individuati i lavoratori da impiegare progressivamente".

Fca, cassa integrazione: accolto il ricorso di 23 lavoratori

La decisione del tribunale del Lavoro: accolto il ricorso di 23 lavoratori della Fca di Pomigliano d'Arco. Tutti i dettagli



POMIGLIANO D'ARCO. Il tribunale del Lavoro di Nola ha sancito l'illegittimità della sospensione di cassa integrazione, da luglio del 2014 a luglio del 2015, per 23 lavoratori del reparto logistico Fca di Pomigliano d'Arco, in quanto nell'accordo non sono stati specificati «i criteri di scelta» per la rotazione, disponendo anche il risarcimento della differenza di retribuzione alle tute blu. Lo riporta il quotidiano Il Mattino.

Il tribunale accoglie il ricorso

Il giudice del lavoro di Nola, Daniela Ammendola, ha infatti accolto il ricorso presentato dagli avvocati dello Slai Cobas, Arcangelo Fele e Daniela Sodano, nel quale le tute blu iscritte al sindacato di base chiedevano, tra l'altro, l'accertamento «dell'illegittimità del permanere della sospensione in cig dei lavoratori, per completare il processo riorganizzativo aziendale solo parzialmente realizzato nei due anni precedenti, nonché dei relativi 'vizi' sia di procedura che del successivo accordo sindacale di esame congiunto».

Nella sentenza, il giudice del Lavoro sottolinea che «in caso di cigs per l'attuazione di un programma di ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione aziendale che implichi una temporanea eccedenza di personale, il provvedimento è illegittimo qualora il datore di lavoro ometta di definire gli specifici criteri di individuazione dei lavoratori che devono essere sospesi», aggiungendo che «dall'esame della comunicazione aziendale di apertura della cigs e del successivo accordo tra Fca e sindacati del 10 luglio 2014 appare evidente che non è adeguatamente circostanziato il criterio in base al quale saranno individuati i lavoratori da impiegare progressivamente».

Fca, il tribunale accoglie ricorso di 23 lavoratori contro la cassa integrazione a Pomigliano

Pomigliano d'Arco – Il tribunale del Lavoro di Nola ha sancito l'illegittimità della sospensione di cassa integrazione, da luglio del 2014 a luglio del 2015, per 23 lavoratori del reparto logistico Fca di Nola, in quanto nell'accordo non sono stati specificati «i criteri di scelta» per la rotazione, disponendo anche il risarcimento della differenza di retribuzione alle tute blu. Il giudice del lavoro di Nola, Daniela Ammendola, ha infatti accolto il ricorso presentato dagli avvocati dello Slai Cobas, Arcangelo Fele e Daniela Sodano, nel quale le tute blu iscritte al sindacato di base chiedevano, tra l'altro, l'accertamento «dell'illegittimità del permanere della sospensione in cig dei lavoratori, per completare il processo riorganizzativo aziendale solo parzialmente realizzato nei due anni precedenti, nonché dei relativi 'vizi' sia di procedura che del successivo accordo sindacale di esame congiunto». Nella sentenza, il giudice del Lavoro sottolinea che «in caso di cigs per l'attuazione di un programma di ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione aziendale che implichi una temporanea eccedenza di personale, il provvedimento è illegittimo qualora il datore di lavoro ometta di definire gli specifici criteri di individuazione dei lavoratori che devono essere sospesi», aggiungendo che «dall'esame della comunicazione aziendale di apertura della cigs e del successivo accordo tra Fca e sindacati del 10 luglio 2014 appare evidente che non è adeguatamente circostanziato il criterio in base al quale saranno individuati i lavoratori da impiegare progressivamente».

Danno salariale per 23 operai ed operaie di Nola: FCA deve risarcire

Cassa integrazione ed accordi sindacali illegittimi

Il Tribunale di Nola accoglie il ricorso presentato dall'Ufficio Legale di Slai cobas contro FCA Pomigliano.

Il giudice del lavoro condanna la FCA a risarcire il danno salariale subito da 23 operai ed operaie di Nola. Lo rende noto il sindacato Slai oas di Pomigliano in un comunicato.

" Lo Slai cobas stima in centoquindicimila euro l'importo complessivo a carico della FCA per risarcire i lavoratori con cinquemila euro ciascuno. Altre cause analoghe sono in corso presso il Tribunale di Nola. Sono un centinaio i lavoratori aventi diritto al recupero salariale per un ammontare di circa cinquecentomila euro.

Con sentenza del 23 ottobre 2018 il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nola Dott.ssa Daniela Ammendola ha accolto il ricorso presentato dagli avv.ti Arcangelo Fele e Daniela Sodanodell'Ufficio Legale del sindacato Slai cobas e condannato FCA al risarcimento del danno economico subito da 23 lavoratori dell'unità produttiva di Nola collocati illegittimamente in cassa integrazione dal luglio 2014 al luglio 2015.

La richiesta al Giudice degli avvocati Fele e Sodano: "accertamento dell'illegittimità del permanere della sospensione in 'cassa' dei lavoratori... per completare il processo riorganizzativo aziendale solo parzialmente realizzato nei due anni precedenti, nonché dei relativi 'vizi' sia di procedura che del successivo accordo sindacale di esame congiunto... tenendo conto, inoltre, che ... la piena fungibilità delle mansioni, l'evidente elementarietà delle operazioni lavorative svolte all'interno dello stabilimento FCA di Nola da tutti i dipendenti, nonché l'assoluta ininfluenza e mancanza di specifica preparazione e formazione ai fini dello svolgimento delle mansioni stesse, palesa l'illegittimità dei criteri di scelta dei lavoratori collocati in cigs con conseguente discriminazione dei ricorrenti mai richiamati al lavoro.

Una complessa e congrua sentenza, quella del Tribunale di Nola, che stigmatizza in 8 pagine fitte le 'falle giuridiche' del superficiale uso della cassa integrazione guadagni in danno dei lavoratori ed il pressapochismo aziendale in materia di riorganizzazione impiantistica e produttiva.

La sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Nola (in sintesi): "in caso di cigs per l'attuazione di un programma di ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione aziendale che implichi una temporanea eccedenza di personale, il provvedimento è illegittimo qualora il datore di lavoro ometta di definire gli specifici criteri di individuazione dei lavoratori che devono essere sospesi" ... "dall'esame della comunicazione aziendale di apertura della cigs e del successivo accordo tra FCA e sindacati del 10 luglio 2014 appare evidente che non è adeguatamente circostanziato il criterio in base al quale saranno individuati i lavoratori da impiegare progressivamente"..."atteso il mero riferimento 'agli interventi riorganizzativi illustrati' che risulta assolutamente generico, anche in ragione della ampiezza, della pluralità e della diversità degli interventi stessi"..."la vaghezza dei criteri di scelta nella permanenza in cigs per taluni lavoratori"..."non consente l'esatta individuazione delle posizioni lavorative, sia riferita alle attività richieste da stabilimenti clienti che con riferimento alla progressiva attuazione del programma di riorganizzazione"..."ciò incide direttamente sulla legittimità del provvedimento di concessione dell'intervento straordinario di integrazione salariale".